



**COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA**  
(Città Metropolitana di Catania)



---

*OGGETTO: "Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'istallazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito.*

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
N. 3 DEL 19/02/2019**

**MODIFICA REGOLAMENTO ART. 14 COMMA 2**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
N. 30 DEL 27/06/2019**





**REGIONE SICILIANA**  
**COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA**  
(Città Metropolitana di Catania)

---

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 3 del Reg.  Data 19-02-2019	<b>OGGETTO: "Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'istallazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito" Proposta per il Consiglio Comunale.</b>
--------------------------------------	---

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 18:30 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BARONE MARIA GEMMA TOSCA	P	CANTARELLA GINO	P
CANNATA GALANTE SALVATORE	A	LISCIANDRANO ANTONINO	P
DI MAIUTA MARIA CARLA SEBASTIANA	P	ASTORINA GIUSEPPE	A
CONIGLIONE ROSANNA	P	BASSO LA BIANCA ANTONELLA	A
GRECO GIUSEPPE	P	CONIGLIONE GIUSEPPE	A
MARCHESE ANGELO	P	Dambone Sessa Giuseppina	A

**Assegnati 12; In carica 12**

**Presenti 7; Assenti 5**

Presiede il sig. **CANTARELLA GINO** nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE** Dott.ssa **CONSOLI TERESA** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la seduta è Pubblica.

Sono nominati scrutatori i sig.ri:

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Area Proponente:** Servizi Finanziari e Risorse Umane

**Servizio:** Sviluppo Economico, Attività Produttive;

**Assessore Proponente:** Salvatore Partenope.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

**PREMESSO CHE CON DELIBERA DI G.M. N. 3 DEL 17/01/2019** è stato approvato il Regolamento per il **"Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'istallazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito"** allegato all'atto, per farne parte integrante e sostanziale, da trasmettere al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva;

**ATTESO** che l'accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza comporta conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;

**CONSIDERATO** che il contenimento del gioco d'azzardo autorizzato è previsto sia dall'ordinamento internazionale (raccomandazione Organizzazione Mondiale della Sanità del 14.7.2014), sia dall'ordinamento legislativo nazionale;

**RITENUTO** che occorre favorire la diffusione di una cultura del gioco in cui siano protagonisti il divertimento e la socializzazione, al fine di valorizzare l'aspetto ludico del gioco medesimo e un atteggiamento critico e consapevole del rischio e ridurre l'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite in denaro e riasseti finanziari;

**RITENUTO** di dover salvaguardare i valori costituzionali fondamentali - quali la salute e la quiete pubblica - rilevanti nel contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione italiana e dalla Unione Europea;

**CONSIDERATO** che una consolidata giurisprudenza amministrativa e della Corte Costituzionale - nel distinguere i profili di ordine e sicurezza pubblica (di competenza statale) da quelli legati al contrasto al gioco patologico e alla tutela del decoro urbano e dei minori (di competenza dell'Ente locale) - ha ammesso, nel contrasto a fenomeni socialmente rilevanti quali la ludopatia, il potere-dovere di intervento dell'Ente locale territorialmente competente;

**VALUTATA** l'utilità di un intervento pubblico finalizzato a contenere e prevenire, per quanto possibile, i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco d'azzardo patologico, pur nella consapevolezza che, alla luce di una verifica *ex post*, l'intervento pubblico possa risultare sì efficace ma non in modo definitivo rispetto al conseguimento dell'obiettivo auspicato, sia perché l'accesso fisico agli esercizi e agli apparecchi da gioco è sostituibile mediante quello virtuale ai siti web, sia ricercando altrove luoghi ove il gioco non sia limitato da provvedimenti consimili;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione Comunale, nell'ambito degli obiettivi rivolti all'attenzione della persona, ritiene necessario intraprendere specifiche azioni di prevenzione e contrasto verso le dipendenze in generale e, in particolare, verso le patologie e le problematiche legate al gioco lecito;

### **CONSIDERATO**

1. che risulta naturale conseguenza di tale attività di prevenzione, adottare una specifica

regolamentazione per le sale gioco e per l'installazione di apparecchi da intrattenimento, approvando un atto regolamentare; che rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale individuare e porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, idonee misure volte ad eliminare, o quantomeno contenere i fenomeni legati al vizio del gioco, attivando un sistema di prevenzione che tuteli i soggetti più deboli e vulnerabili della popolazione, questo sempre nel rispetto della libertà personale e dell'iniziativa d'impresa;

2. che per raggiungere tali finalità sopra indicate si è ritenuto opportuno procedere a predisporre un regolamento nel quale si propongono misure per limitare, nell'ambito delle competenze proprie degli Enti Locali, il fenomeno della ludopatia;

**CONSIDERATO** che nella Regione Siciliana è stata Presentata all'Assemblea un disegno di legge per il contrasto al Gap che introduce misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo nonché al trattamento e al sostegno delle persone che ne sono affette e dei loro familiari prevedendo anche la distanza di 500 metri degli esercizi di che trattasi dai luoghi sensibili.

**RITENUTO** che in virtù dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 sono attribuite ai Comuni le funzioni di cui al "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, tra cui la licenza per sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.;

**VISTO** il Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 495/ del 25 marzo 2015 con le quale sono state approvate le linee guida sulla prevenzione del Gioca d'Azzardo Patologico (GAP);

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera a), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti;

#### **VISTI**

- gli artt. 86, 88 e 110 del R. D. 18/06/1931 n.773 - Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.);
- il D.L. 158/2012 convertito dalla legge 189/2012;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'Organizzazione degli Uffici;
- Il parere in ordine alle regolarità tecnica, reso ai sensi dell'Art. 53, comma 1 della L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 riportato in calce al presente atto;

#### **SI PROPONE**

di approvare l'allegato Regolamento per il "*Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'installazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito*" (allegato A);

Il Segretario Generale passa all'appello nominale e risultano presenti i Consiglieri: Di Maiuta Maria Carla, Coniglione Rosanna, Greco Giuseppe, Marchese Angelo, Cantarella Gino.

Consiglieri Presenti n. 5 , Assenti n. 7.

Il Presidente del Consiglio accertato il numero legale, essendo il 2° giorno di convocazione, dichiara aperta la seduta consiliare.

Il Presidente del Consiglio nomina scrutatori i Consiglieri: Marchese, Di Maiuta e Coniglione Rosanna.

Entrano i Consiglieri Barone e Lisciandrano.

Consiglieri presenti n. 7, assenti n. 5.

Preliminarmente il Consigliere Marchese chiede di intervenire per comunicare i risultati ottenuti dall'Associazione Polisportiva di Militello gestita dal sig. Giuseppe Primo.

**Chiesta e ottenuta la parola intervengono:**

**CONSIGLIERE MARCHESE:** la Polisportiva Giuseppe Primo di Militello si occupa di gestire gli allenamenti sui ragazzi diversamente abili, ha avuto notevoli risultati negli ultimi tre anni, e da quando è stata fondata, cioè nel 2016, ha avuto grossi risultati a livello Regionale, Nazionale nonché a livello mondiale. Negli ultimi campionati paraolimpici che si sono svolti a Dubai, sotto la gestione del Presidente Salvatore Primo direttore e arbitro federale, c'è stata la conquista di una medaglia d'oro da parte di un ragazzo diversamente abile. I risultati che si sono presentati nell'arco degli anni sono stati notevoli anche a livello nazionale, con la conquista di diversi ori sia nel 2016, nel 2017 e nel 2018. L'ultima è stata il mese scorso ad Augusta, dove ci sono stati tre titoli d'oro, in un campionato italiano che vedeva la partecipazione di diversi atleti sia di livello mondiale che di livello europeo. Ringrazio l'Associazione Polisportiva per la disponibilità e per la professionalità, in quanto composta da uno staff abbastanza considerevole come cardiologi, medici fisioterapisti, massaggiatori e accompagnatori. Ringrazio per il notevole impegno e rispetto che c'è da parte di questa Associazione verso questi ragazzi, che sono stati per molto tempo anche a Militello non considerati .

L'altra comunicazione è che dò le mie dimissioni dal gruppo "Liberi e Uguali" per l'inserimento nel Gruppo del PD, ove ho già concordato con il Capogruppo del PD per far parte della maggioranza.

**CONSIGLIERE GRECO GIUSEPPE:** volevo congratularmi con il Consigliere Marchese che è entrato all'interno del Gruppo del Partito Democratico, e chiedo il prelievo del punto 4° sul Regolamento della ludopatia.

Visto che nessuno chiede di intervenire, Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di prelievo del punto 4° iscritto all'O.d.g., formalizzata dal Consigliere Greco, avente come oggetto: "Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'istallazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito" . Proposta per il Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio visto che nessuno chiede di intervenire, passa alla votazione della proposta di prelievo formalizzata dal Consigliere Greco Giuseppe.

Consiglieri presenti e votanti n. 7

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione unanime favorevole , risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori,

**APPROVA** la proposta di prelievo del punto 4° iscritto all'O.d.g. formalizzato dal Consigliere Greco Giuseppe.

Il Presidente del Consiglio passa a trattare il punto prelevato ( ex punto 4° dell'O.d.g.) avente come oggetto: **"Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'istallazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito".** Proposta per il Consiglio Comunale, e da per letta la proposta deliberativa.

**Chiesta e ottenuta la parola intervengono:**

**SINDACO DOTT. GIOVANNI BURTONE:** l'Amministrazione come al solito espone il provvedimento adottato, un provvedimento che è passato in maniera istituzionalmente corretto dagli uffici e però noi ce ne facciamo carico politicamente, prima di entrare nel merito, intendo associarmi alle manifestazioni di apprezzamento di gioia espresse dal consigliere Marchese, l'Associazione guidata da un nostro concittadino sig. Primo è un'associazione che opera con impegno nel campo dei non abili a livello sportivo, lo abbiamo visto nella pesistica, lo abbiamo visto non soltanto come motore organizzatore delle varie manifestazioni a livello nazionale, c'è stato il campionato che si è svolto ad Augusta e c'è stato un campionato europeo che si è svolto credo ad Imola e ora Dubai, ci sono stati degli incontri a livello mondiale, e in tutte queste manifestazioni c'è stata una ampia rappresentanza di atleti di Militello, che hanno ottenuto notevoli successi. E' una cosa che va a merito degli sportivi, degli atleti, ma va anche a merito dell'associazione che opera con costanza e con sincero impegno in questo ambito così delicato, quindi l'Amministrazione sottolinea questo aspetto, abbiamo avuto modo di manifestarlo nei social, io personalmente sono stato presente nella premiazione ad Augusta ma anche a Militello, dove si è realizzato un incontro a livello Regionale. Detto questo, passiamo al tema, ieri c'è stata una convocazione del Consiglio comunale che poi si è chiusa anticipatamente, proprio all'inizio della seduta, perché legittimamente alcuni Consiglieri comunali si sono allontanati e hanno voluto manifestare un certo dissenso, spero che si recuperi una dialettica, diciamo fluente, positiva, tra i vari Consiglieri comunali e l'organo di Presidenza, io lo auspico, mi auguro che si possano superare problemi che non appaiono così difficili e io credo che con l'impegno di tutti, il Consiglio comunale possa lavorare soprattutto nelle prossime settimane, dove sarà necessario definire il piano programmatico e di bilancio del nostro Comune. Stasera si sta tenendo la seduta con un numero ridotto di Consiglieri comunali, alcuni hanno continuato a mantenere questo dissenso, e noi grazie anche alla proposta del Capogruppo del Partito Democratico avremo modo di affrontare i temi posti all'ordine del giorno e l'Amministrazione comunale, poi saranno i Consiglieri comunali a decidere anche nell'ordine dei lavori, intendo fare delle considerazioni, la prima è che ci sono altri due punti, oltre a quello che è stato prelevato, che a nostro parere possono essere rimandati in un'altra seduta, un punto è quello relativo alla definizione di una delibera che è propedeutica al bilancio, che riguarda la ricognizione delle partecipate e che può andare in coda nei prossimi Consigli comunali, l'altro tema è quello del bilancio partecipato, che è una deliberazione sicuramente importante perché pone la questione della democrazia diretta, c'è una modifica che è stata determinata dalla Regione Siciliana, per cui quest'anno ci saranno modalità diverse nel definire questo impegno, questa parte, questa fetta di impegno finanziario, non sarà più nella disponibilità delle Associazioni decidere, le Associazioni e i singoli cittadini potranno proporre, e poi però la decisione è affidata a tutti i cittadini, dal diciottesimo anno in poi, pur sapendo però che le proposte potranno essere fatte anche da Associazioni, o da giovani, o da singoli cittadini, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Su questa proposta noi ci permettiamo però, ripeto, saranno i consiglieri a decidere, ci permettiamo di dire che sarebbe opportuno avere tutta la rappresentanza del Consiglio comunale, perché se parliamo di partecipazione dei cittadini, pensiamo che l'organo di democrazia, il nostro Consiglio comunale, che rappresenta il fulcro delle istituzioni della nostra città, sia nella rappresentanza globale, quindi anche su questo però, ripeto, decidano i Consiglieri comunali, noi non vogliamo accelerare rispettiamo la decisione consequenziale a questa dinamica dialettica che

c'è stata ieri in questo Consiglio comunale, però pensiamo che quel punto possa essere rinviato. Riteniamo però, l'ho detto ieri sera alla chiusura della seduta, che si debba invece affrontare questo tema, questo relativo all'autorizzazione dei luoghi dove si possono svolgere tra virgolette i giochi legali, e perché abbiamo insistito perché si facesse stasera, perché annunciare un regolamento e creare poi una vacanza nel tempo, potrebbe aprire qualche appetito di chi intenderebbe in questa vacanza proporre ulteriori sedi, in cui localizzare queste macchinette che sono finalizzate al gioco. L'Amministrazione comunale invece ritiene che Militello debba su questo avere una linea rigorosa, perché dati espressi da un giornale a tiratura nazionale, è un organo un'istituzione collocata col Gruppo dell'Espresso, ha messo in evidenza la drammaticità della situazione della nostra città, anche nei social un movimento politico di Militello, Sinistra Militello ha sottolineato questo aspetto, però il Sindaco aveva posto il tema in occasione dell'assemblea, che era stata fatta con la città nel comizio, in questa sede, quando è stato fatto l'esame della relazione annuale dell'attività dell'Amministrazione comunale. Militello ha questa piaga sociale che è quella dell'abuso del gioco, un abuso gravissimo, come si può intervenire sullo stato attuale non siamo noi gli organi faremo anche la nostra parte, ma una parte importante afferrisce agli organi di controllo, alle forze dell'ordine e soprattutto chi segue le problematiche legate alla fiscalità, alle autorizzazioni delle agenzie del demanio, delle dogane, quindi vedremo quello che si dovrà fare. Però il regolamento che noi poniamo ferma la possibilità di realizzare altri luoghi in cui c'è il rischio che si allarghi questa base di coloro i quali ripeto abusano del gioco, tanto che i colleghi qui presenti lo possono confermare che si parla ora di ludopatia, cioè della patologia del gioco. Quindi l'Amministrazione comunale sa che con questo si pone un punto importante, si pone una questione di rigore rispetto anche a ciò che ruota attorno a questo mondo, io non generalizzo e non accuso nessuno, perché non è mio compito né è credo sia legittimo farlo, però è chiaro che se leggiamo che attorno al mondo del gioco c'è un interesse anche della criminalità organizzata, c'è l'interesse dei clan mafiosi a Catania, e in modo particolare, e quindi noi pensiamo che si debba fermare quello che a Militello si è sviluppato purtroppo patologicamente, quindi noi poniamo un regolamento che di fatto basta leggere l'articolo 6 ferma tutto, perché pone una serie di limiti, per cui non si possono nella nostra città fare ulteriori insediamenti, non solo, ma chi vuole dismettere sarà incentivato a dismettere, nei limiti della possibilità finanziaria nostra e non potrà cedere attività, abbiamo anche ritenuto opportuno che al di là della pubblicazione che sarà fatta secondo le norme del nostro Statuto, e qualora ci dovessero essere prima della pubblicazione delle pratiche presentate che debbono andare all'esame degli Uffici, avendo rispetto degli uffici, noi riteniamo però che queste pratiche debbano essere esaminate alla luce di questo Regolamento, che chi ha letto sa che di fatto blocca in maniera seria la presenza di ulteriori luoghi che determinano soltanto difficoltà economica alle nostre famiglie. Quindi io credo che sia doveroso e giusto, ed è per questo che abbiamo insistito e apprezziamo la volontà dei Consiglieri comunali che sono qui presenti, per varare un Regolamento che dà una risposta seria a questa problematica che è assai grave nella nostra comunità.

**CONSIGLIERE LISCIANDRANO:** ieri sera noi, diciamo per protesta, abbiamo abbandonato l'aula, però abbiamo anticipato che il punto poteva essere benissimo votato questa sera perché la maggioranza gode ancora di cinque Consiglieri, lo Statuto prevede che in seconda convocazione con cinque Consiglieri l'Amministrazione è messa nelle condizioni di poter deliberare. Quindi non si arrecava nessun danno alla città, il Regolamento 24 ore dopo veniva approvato, quindi non penso che in una nottata tutti quanti si prodigavano a presentare istanza per aprire nuovi locali per le slot machine, per le sale da gioco. Quando abbiamo fatto questa scelta, che era di protesta non nei confronti dell'amministrazione, ma nei confronti del Presidente del Consiglio, il Sindaco ci ha definito irresponsabili, irresponsabili perché potevamo arrecare un danno alla nostra città. Questo l'ha detto quando noi già abbiamo lasciato l'aula, quindi permettete che io stasera risponda al Sindaco per quella esternazione che ha fatto ieri sera, irresponsabili perché ritardavamo l'approvazione di 24 ore di un regolamento, lei ci ha definito irresponsabili perché abbiamo ritardato di 24 ore l'approvazione di questo punto all'ordine del giorno, l'Amministrazione si è accorta a Gennaio 2019 che Militello è pieno di gente che va a giocare, che si gioca le pensioni, gli stipendi, quella giornata che capita in maniera occasionale va a giocare è vero, ma io ci vivo a

Militello, vero è che tantissima gente purtroppo gioca, è una malattia perché c'è disperazione, perché non c'è lavoro, perché c'è crisi, la ludopatia avviene dove c'è crisi, dove la gente spera, quando c'è disperazione vive di illusioni, di speranze, di vincere qualcosa per tirare avanti. Un'Amministrazione che vuole operare bene nel sociale, il problema se lo doveva porre già molto tempo fa, molto prima, è quasi due anni che lei è a capo di questa amministrazione e il problema si affronta seriamente, ci vuole anche il Regolamento per non far aprire altre sale da gioco, ma il problema non lo contrastiamo impedendo altri di aprire, il problema si affronta invece seriamente attivandosi con tutte le istituzioni soprattutto con le istituzioni sanitarie, a livello del Dipartimento di salute mentale, cioè qua ci vogliono psicologici e psichiatrici che si attivano sul territorio, il Comune si deve attivare aprendo uno sportello, magari se ci riesce facendo delle convenzioni con psicologi, quindi troviamo quelle risorse per fare una convenzioni con psicologi, con assistenti sociali in modo da attivare degli sportelli per il disagio, perché è una forma di disagio la ludopatia, è questo il modo come affrontare il problema seriamente, va anche regolamentato ci mancherebbe altro, ma 24 ore non erano poi la fine del mondo. Attiviamo sportelli, prendiamo contatti con il Dipartimento di salute mentale del nostro Distretto ,facciamo convenzione, troviamo i soldi, rendiamoli disponibili nel bilancio per fare convenzioni, incarichi con psicologi, assistenti sociali, per affrontare il problema quando c'è disagio ci vogliono dei professionisti non bastano solo i regolamenti. Quindi approviamo un regolamento che questa Amministrazione ci ha portato l'altro ieri sera ,c'è una delibera di Giunta a Gennaio, quindi a Gennaio ci si è attivati, un regolamento che si poteva fare benissimo un anno fa, due anni fa, ci sono città che lo hanno fatto nel 2012, il Comune di Militello se ne è accorto solo a Gennaio 2019 che c'è questa piaga sociale a Militello, e fare un Regolamento ci vuole pochissimo. Questo documento di Militello in Val di Catania è un copia incolla del Comune di Jesolo, identico , quindi un regolamento si fa in due minuti, qua ho la bozza originale scaricata dal Comune di Jesolo è quello di Militello è lo stesso ,è stato solo riportato qualche ritocchino a qualche articolo, quindi questo lavoro lo poteva fare lei signor Sindaco, se ce ne siamo accorti del problema del gioco d'azzardo e della ludopatia a Militello già un anno fa, due anni fa, ci sono Comuni che lo hanno fatto nel 2012. Quindi c'è un ritardo notevole dell'Amministrazione, ma c'è un ritardo nelle politiche sociali di questa amministrazione, c'è un ritardo nelle politiche per il lavoro di questa Amministrazione, lo dicevo un paio di Consigli comunali fa, Militello è alla disperazione, non c'è lavoro, c'è una crisi profonda, il reddito pro capite è a terra ,mi diceva il Sindaco, "ma in un anno e mezzo non posso fare tutto, non sono responsabile", assolutamente no, sono responsabili i Governi Nazionali, i Governi Regionali, quando c'erano le Province e le precedenti Amministrazioni. La colpa, la responsabilità è anche mia che sono stato consigliere comunale, ma la colpa è anche sua, da un anno e mezzo anzi quasi due anni, e io non vedo delle politiche serie per il lavoro, quindi signor Sindaco non può definire irresponsabili dei Consiglieri che vogliono essere rispettati dal Presidente del Consiglio. Avevo anticipato il Regolamento non si approvava ieri sera, ma si poteva approvare stasera, con cinque consiglieri, benissimo, o sennò si poteva approvare anche la settimana prossima, noi regolamentiamo che cosa, che non si aprono altre sale gioco ma, quelle che ci sono, resteranno, noi non possiamo intervenire soltanto con i regolamenti, ma dobbiamo intervenire con delle politiche sociali, con le politiche sanitarie, con le politiche del lavoro, per scongiurare questa piaga sociale.

**CONSIGLIERE BARONE:** io condivido quanto è stato espresso dal collega Consigliere Lisciandrano, e dato che ieri siamo stati tacciati di essere Consiglieri irresponsabili mi preme fare alcuni chiarimenti. Io sono consapevole dell'importanza del ruolo che noi consiglieri rivestiamo all'interno del Consiglio comunale il fatto che ieri abbiamo voluto manifestare il nostro dissenso, in maniera forte e chiara, non implica che siamo irresponsabili è proprio per questo noi stasera siamo qua per affrontare quello che è sicuramente un punto importante, e io come il consigliere Lisciandrano così come i consiglieri di opposizione, che ieri hanno iniziato questa sorta di protesta, che poi è culminata nell'abbandono dell'aula consiliare, siamo molto sensibili, a quelli che sono i problemi di natura sociale che affliggono il nostro paese, il paese in cui viviamo, semplicemente però non mi sembra molto corretto che ogni qualvolta i consiglieri provano a rivendicare i propri diritti, che vengono puntualmente calpestati, si cerca di, tra virgolette, spostare l'attenzione su una

presunta irresponsabilità da parte dei consiglieri comunali, che quindi sono, in un certo senso, anche privi di far valere le proprie ragioni, privi di rivendicare i propri diritti, privi di chiedere semplicemente che vengano osservati il regolamento e lo statuto comunale, che appunto sanciscono precisi diritti in capo ai consiglieri, e in particolar modo con riferimento alla questione di ieri in capo ai Presidenti dei gruppi consiliari. Proprio con riferimento a questo, io volevo dire che ho avuto modo di leggere il regolamento che stasera è stato portato come punto all'ordine del giorno, è un regolamento molto simile e speculare a quello di altri Comuni in particolar modo mi riaggancio a quanto detto dal consigliere Lisciandrano, è un regolamento quasi uguale a quello che è stato approvato nel Comune di Jesolo, con una sottile differenza che a Jesolo è stato approvato ad aprile del 2018, quindi se realmente ci fosse stata questa necessità improcrastinabile di approvare il regolamento ieri al punto tale che rimandare l'approvazione di 24 ore o di qualche giorno, rappresentava un atto di responsabilità da parte dei consiglieri comunali, secondo il mio modesto parere avremmo affrontato questa questione nel 2018, o comunque nei mesi precedenti e non di certo nel 2019, quindi mi sembra che sia molto strumentale quello che ieri è stato detto, ovvero appunto che i consiglieri comunali abbandonavano l'aula dimostrando di essere irresponsabili, perché in un certo senso si rifiutavano di discutere di un tema importante, si rifiutavano di approvare un regolamento che richiedeva un'approvazione immediata improcrastinabile, bene non è proprio così, perché torno a ripetere questo regolamento che stasera è stato presentato è un copia e incolla di regolamenti che altri Comuni hanno già approvato nel 2018, 2017, viviamo nell'epoca della tecnologia io personalmente riesco a fare un copia incolla in trenta secondi un minuto se voglio essere generosa, quindi qualora effettivamente ci fosse stata questa urgenza già questo regolamento sarebbe stato approvato ad Aprile 2018 come nel caso del Comune di Jesolo e non oggi. Però attenzione io con questo non voglio assolutamente dire che il problema legato al gioco è un problema da sottovalutare, o da trascurare, anzi io come consigliere comunale sono abbastanza sensibile al tema, perché mi rendo conto che Militello sta vivendo una stagione di crisi economica e anche morale, perché il rifugio nel gioco d'azzardo è la dimostrazione lampante che c'è una crisi non solo economica, ma c'è anche una crisi morale, una crisi di valore, e quindi proprio per questo motivo io sono la prima a dire che bisogna intervenire nel tessuto sociale con interventi concreti, affinché appunto questo regolamento, in questo mi aggancio a quanto detto, non rimanga lettera morta, perché quando ci si trova dinnanzi a drammi sociali così evidenti, dinnanzi alla disperazione della gente, ben poco conta il singolo regolamento approvato, è importante proprio intervenire in maniera capillare nel tessuto sociale, partendo da quelle persone che sono ghettizzate che vivono ai margini, quindi io faccio questo intervento perché mi preme puntualizzare proprio questo, che il fatto che io ieri insieme ad altri consiglieri ho abbandonato l'aula non implica che io mi disinteressi al tema, anzi è un tema che ritengo importante, un tema che va affrontato oltre alla mera approvazione di un regolamento comunale grazie .

**SINDACO DOTT. GIOVANNI BURTONE:** io penso che i consiglieri che sono intervenuti abbiano voluto tentare di modificare quello che ieri è stato detto chiaramente consigliere Lisciandrano, proprio da lei. Ieri lei uscendo non solo ha ribadito la legittima protesta nei confronti delle modalità di convocazione del Consiglio, ma uscendo lei ha detto: voi domani potrete deliberare con cinque voti, ma non fatelo, non fatelo perché dobbiamo essere tutti uniti.

**CONSIGLIERE LISCIANDRANO:** guardi che non ho detto questo c'è la registrazione e lei mente sapendo di mentire.

**SINDACO DOTT. GIOVANNI BURTONE:** lei ha detto non deliberate, io invece, sono intervenuto ed ho ribadito le cose che ho detto stasera, noi il Regolamento lo dobbiamo approvare prima possibile per evitare vacatio. La vacatio non era opportuna determinarla dopodiché lei dice, ma dall'82 si sono realizzati centri e sono numerosi, ma lei è stato consigliere comunale, mi pare, anche la dottoressa Barone e non mi pare che risultino agli atti del Consiglio comunale una sola interrogazione o interpellanza in cui si chiede di intervenire in questo difficile e delicato settore. Io l'ho evidenziato in altri momenti c'è stato un movimento politico che a Militello ha rimesso questo

dito nella piaga e stiamo intervenendo le aggiungo, io avrei voluto fare l'intervento prima ma sa perché non l'abbiamo fatto, perché lei è molto attento nel seguire il dibattito politico, noi abbiamo un nuovo Governo e che si è fermato con un contratto annunciato in precedenza, con i partiti che compongono questo Governo, un impegno molto serio sulla ludopatia, anzi, io mi sarei aspettato che con l'approvazione della Finanziaria fosse stato dato concretezza agli impegni assunti e, quindi, il nostro era il tentativo di portare poi un regolamento che non solo ci permettesse di intervenire per bloccare le iniziative future, ma che ci potesse dare i mezzi per mettere in discussione ciò che è stato fatto nel passato, perché così era sembrato nel dibattito che si era sviluppato all'interno del Parlamento Nazionale e all'interno del Parlamento Regionale. Abbiamo aspettato che la Regione Siciliana legiferasse, lei, che è molto informato, sa che la Regione Siciliana in questa tema è una delle poche regioni che non ha legiferato, noi volevamo tentare di fare un regolamento che ci desse la possibilità di entrare non soltanto nello specifico in questo momento su ciò che c'è, ma anche su ciò che è stato fatto nel passato nel tentativo di rimettere in discussione tutto ciò. Io non ho da aggiungere altro, comprendo, so, quello che significa la ludopatia e so che non basta bloccare la nascita di nuovi luoghi in cui si portano avanti, purtroppo, disagi di natura sociale che vengono strumentalizzati e per fare questo non c'è dubbio che l'azione non deve essere solo repressiva, non deve essere soltanto preventiva ma nei limiti che abbiamo detto, cioè di non fare nuovi centri dobbiamo intervenire, cosa molto difficile perché è sempre facile parlare delle devianze, sappiamo però che gli interlocutori sono interlocutori difficili deboli. Noi abbiamo un rapporto serio con il SERT, abbiamo un rapporto che opera nell'ambito del distretto e lavoreremo anche su questo, se poi vogliamo allargare il campo allargiamolo, lei dice che l'amministrazione ha operato poco nel campo delle attività produttive, vedremo, noi stiamo cercando di fare la nostra parte modestamente con sobrietà non sempre facile. Lei sa che lo sforzo lo stiamo facendo, vedremo più avanti se arriverà qualche risultato, certo declinare le politiche del lavoro e ricondurle tutte alla responsabilità dell'Amministrazione comunale, mi sembra una visione un po', diciamo, parziale, abbiamo le nostre responsabilità, abbiamo il nostro impegno, ci auguriamo che vadano avanti tutte le iniziative che sono state messe in campo, c'è chi parla di boom economico che tra poco dovrebbe arrivare, noi ci auguriamo che così sia, e quindi è che in questo boom economico rientrino pure le aree interne e quindi Militello, c'è chi parla della necessità che la Regione siciliana riprenda l'accelerazione nei settori produttivi, e noi in questo saremo attenti e collaborativi, speriamo in questo noi, non tifiamo contro la nostra comunità noi siamo tifosi della nostra comunità, e quindi metteremo tutto l'impegno possibile certo è un terreno difficilissimo in cui è facile, forse, fare demagogia, molto più difficile lavorare giornalmente costantemente. Pur tuttavia noi, tra l'altro, apprezziamo l'emendamento che è stato presentato dal consigliere Comunale Coniglione, che di fatto dà all'Amministrazione la possibilità di dire, da ora in poi nuovi luoghi di perdizione noi non ne autorizzeremo punto, poi vedremo. Il nostro augurio è che ciò si faccia, ciò che potrà essere riconducibile all'esistente, cioè vedere se le forze dell'ordine tutti coloro i quali operano nel settore possano mettere in condizione tale da ridurre questo danno che si è determinato. Il copia incolla non c'è stato, certo abbiamo consultato, è chiaro sono quasi tutti regolamenti tipo, quindi è inutile che lei strumentalizzi il fare copia incolla. Noi abbiamo visto che la gran parte dei regolamenti sono su questa base, abbiamo messo il nostro apporto perché l'emendamento della Consigliera lei non lo ritroverà facilmente, perché è un emendamento rigoroso, perché quello che lei dice è limitato, ci sono delle iniziative che sono particolari per Militello, che abbiamo contribuito a mettere noi, pur tuttavia sappiamo che un regolamento si rifà a quello che è stato adottato dagli altri, è chiaro che noi non siamo partiti dal punto zero, non siamo nel 2012, dove la lacuna se c'è appartiene a chi ha, in quel momento, ha amministrato e a coloro i quali erano seduti nei banchi dei consiglieri comunali, perché un consigliere comunale che fa il proprio dovere alcuni problemi li avvista e li indica all'Amministrazione comunale, e mi pare che in questo non tutti hanno fatto il proprio dovere.

**CONSIGLIERE LISCIANDRANO:** mi complimento con lei, signor Sindaco, per fare i comizi è insuperabile, e abbiamo fortunatamente a Militello grandissimi oratori che riempiono le piazze, lei e il Presidente della Regione Siciliana, siete eccezionali, lei ha fatto il solito comizio e come al solito

lei non fa soltanto demagogia ma accusa gli altri di essere e di fare demagogia. Io ho detto ieri sera che la protesta non era nei confronti dell'amministrazione, è giusto che regolamentiamo, e siamo d'accordo, io non ho letto l'emendamento della collega Coniglione, ma sono sicuro che lo sosterrò perché sicuramente porterà qualcosa di forte nel limitare e di ciò lei si richiama alle forze dell'ordine ma, il gioco non è clandestino cioè è alla luce del sole, nel tabacchino qua vicino. Signor Sindaco il problema è che non basta un regolamento, questa Amministrazione si deve sforzare a prendere contatti con i dipartimenti di salute mentale con i SERT e l'Assessore deve attivarsi, sono sicuro che già si sta attivando, o si è già attivato, ad affrontare il problema, e riguardo il suo Assessore se può fare delle convenzioni con il Dipartimento o con dei professionisti. Noi ieri sera eravamo in polemiche, in forte polemica col Presidente del Consiglio, perché volevamo rispetto, 24 ore di ritardo non potevano portare 100 domande di nuove licenze. Signor Sindaco, continua a fare demagogia, ebbene ripeto nel 2012 io ero Consigliere comunale, il problema sulla ludopatia è stato affrontato dall'Amministrazione Fucile, deve ricordarlo il suo Vice Sindaco, che allora era Presidente del Consiglio e che oggi è il suo Vice Sindaco. Con il Presidente del Consiglio abbiamo affrontato questi problemi della ludopatia, e li abbiamo affrontati dicendo di attivarsi nel sociale, di attivarsi con l'igiene mentale, ma il regolamento non l'hanno fatto, questo è successo qualche anno fa, quindi noi ci siamo attivati. Vi chiedo di rispettare e di non mettere in bocca cose che io non ho detto.

**CONSIGLIERE CONIGLIONE ROSANNA:** intanto io volevo dire al collega Consigliere che è un punto di inizio, questa prima stesura di regolamento, e quindi già siamo ad un punto di partenza, poi quello che verrà, quello che sarà, per quanto riguarda l'ASL che ci aiuterà per vedere tutte queste problematiche lo vedremo. Purtroppo la ludopatia è una piaga come ha detto il nostro signor Sindaco, è una piaga che come la droga dovremmo cercare di debellare completamente, piano piano si riuscirà a fare questo, non si farà tutto in un giorno, in una notte ma piano piano, quindi, già, questo è un punto di partenza e penso che siamo sulla buona strada. Comunque io volevo fare una proposta di emendamento, e se non ci sono ancora discussioni, vi leggerò la mia proposta che è la seguente: "Proposta di emendamento alla proposta di delibera di Consiglio comunale avente come oggetto funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'installazione di apparecchi di intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco del lecito - obiettivo della proposta: poiché il regolamento relativo al funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'installazione di apparecchi da intrattenimento finalizzata alla prevenzione e al contrasto della patologia e delle problematiche legate al gioco lecito posto all'approvazione della seduta di Consiglio comunale di questa sera, acquista efficacia giuridica, ossia idoneità a produrre effetti, e si perfeziona con la ripubblicazione della delibera dopo la esecutività a termini di legge, viene proposto il seguente emendamento: il comma 5 dell'articolo 18 viene sostituito come segue le domande in itinere alla data di approvazione del presente regolamento saranno istruite ed esitate sulla base di quanto previsto da quest'ultimo".

La proposta di emendamento viene consegnata al Segretario Generale per farne parte integrante e sostanziale al presente atto.

Il Segretario Generale comunica che sull'emendamento è stato espresso il parere favorevole del Responsabile.

Il Presidente del Consiglio visto che nessuno chiede di intervenire, passa alla votazione dell'emendamento.

Consiglieri presenti e votanti n. 7

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione unanime favorevole, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, **APPROVA L'EMENDAMENTO** presentato dal Consigliere Coniglione Rosanna prot. n° 3296 del 19/02/2019.

Il Presidente invita a votare, la proposta deliberativa con annesso il regolamento così come emendato.

Consiglieri presenti e votanti n. 7.

Con votazione unanime favorevole, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la lettura della proposta;

Uditi gli interventi;

Visto l'emendamento presentato dal Consigliere Coniglione Rosanna;

Vista la legge n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. nn. 44/91, 48/91 e 30/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'esito della votazione;

**APPROVA** la proposta nonché il regolamento, così come emendato che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa di cui al 4° punto dell'O.d.G. avente come oggetto: "Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'istallazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito". Proposta per il Consiglio Comunale.

#### **Chiesta e ottenuta la parola interviene:**

Il Consigliere Greco propone il rinvio dei punti iscritti all'O.d.g. a data da destinarsi.

Il Presidente del Consiglio visto che nessuno chiede di intervenire, passa alla votazione della proposta di rinvio.

Consiglieri presenti e votanti n. 7

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione unanime favorevole, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, **Approva** il rinvio dei punti iscritti all'O.d.g. formalizzato dal Consigliere Greco Giuseppe .

Esauriti gli argomenti posti all'O.d.g., il Presidente del Consiglio scioglie la seduta. Sono le ore 19,20

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C: N. 4 IN DATA 06-02-2019 AVENTE AD OGGETTO: “Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'istallazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito” Proposta per il Consiglio Comunale.”

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23/12/2016 n. 30, si esprime parere di **Regolarità**  
**Tecnica: Favorevole**

**Il Responsabile dell'Area**

F.to Fucile Santo

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE  
F.to CANTARELLA GINO

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to BARONE MARIA GEMMA  
TOSCA

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, Visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web – Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), al n. 148 del Registro di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, Li 27-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to SORTINO SEBASTIANO

---

---

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Militello in Val di Catania, \_\_\_\_\_

---

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (<http://www.comunemilitello.it>) per quindici giorni consecutivi

dal **27-02-2019** al **14-03-2019**

- È divenuta esecutiva il giorno **09-03-2019** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).
- È stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA  
(Città Metropolitana di Catania)




Allegato "A"

*OGGETTO: "Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'istallazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito".*

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE**

**N. 3 DEL 19/02/2019**



**COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA**  
**Città Metropolitana di Catania**

**Regolamento comunale per il funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'istallazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito**

**INDICE**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art.1 Ambito di applicazione
- Art.2 Finalità e principi generali
- Art.3 Definizioni
- Art.4 Giochi vietati
- Art.5 Giochi leciti privi di vincite

**TITOLO II**

**REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI DI ESERCIZIO**

- Art. 6 Localizzazioni e requisiti dei locali
- Art. 7 Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco
- Art. 8 Prescrizioni di esercizio e divieti
- Art. 9 Requisiti morali di accesso all'attività
- Art. 10 Cessazione dell'attività
- Art. 11 Caratteristiche dei giochi
- Art. 12 Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti
- Art. 13 Informazione al pubblico e pubblicità
- Art. 14 Orari

**TITOLO III**

**SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 15 Sanzioni
- Art. 16 Decadenza e revoca
- Art. 17 Incentivi
- Art. 18 Disposizioni finali e transitorie

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito TULPS;
- Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DPR n. 616 del 24 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 10, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita;
- Legge n. 189 dell'8 novembre 2012 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;
- Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;
- Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012, in particolare art. 7, recante "Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica";
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 918-848, legge di stabilità;
- Legge regionale 27 aprile 2015 n. 6, art. 20, recante "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)".

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i titoli abilitativi relativi all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS, dall'art. 20 della Legge Regione Veneto 27 aprile 2015 n. 6, nonché dal vigente Regolamento edilizio.
2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:
  - a) quelle previste dall'art.110, comma 6 del TULPS, cosiddette new slot e VLT, giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, negozi di gioco, sale bingo, circoli pubblici e privati; presso alberghi, locande e pensioni, trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;
  - b) apparecchi dell'articolo 110, comma 7 del TULPS;
  - c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): biliardo e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone ("juke box"); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi simili; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, cosiddette freccette e apparecchi simili apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi simili;
  - d) apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi simili.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

### ART.2 FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza ed il decoro urbano, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.
2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.
3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:
  - a) tutela dei minori;
  - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
    - 1) contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
    - 2) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di limitare i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere

nel contesto familiare;

c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, della salute e della quiete della collettività, limitatamente a quanto di competenza degli Enti Locali, fatte salve le prioritarie attribuzioni statali in materia.

4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

b) alla prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7;

c) a questioni di igiene e sicurezza pubblica.

5. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

### ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi": un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti e altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo. Le sale giochi si distinguono in:

1) sale dedicate alle video-lottery (cosiddette VLT) di cui all'art. 88 TULPS di competenza della Questura;

2) sale per il gioco del Bingo di cui all'art. 88 TULPS di competenza della Questura;

3) negozi dedicati al gioco di cui all'art.38 commi 2 e 4 del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. Bersani), nonché di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (c.d. Giorgetti), di cui all'art. 88 TULPS di competenza della Questura;

4) sale gioco ai sensi dell'art. 86 TULPS;

b) giochi leciti: biliardo, bowling, carte da gioco ecc., nonché i seguenti apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e da gioco di abilità di seguito elencati:

1) apparecchi di cui al comma 6 lettera a) dell'art. 110 TULPS;

2) apparecchi di cui al comma 6 lettera b) dell'art. 110 TULPS;

3) apparecchi di cui al comma 7 lettera a) dell'art. 110 TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

4) apparecchi di cui al comma 7 lettera c) dell'art. 110 TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

5) apparecchi di cui al comma 7 lettera c-bis) dell'art. 110 TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone, ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire

tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

6) apparecchi di cui al comma 7 lettera c-ter) dell'art. 110 TULPS: quelli meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;

7) giochi vari: giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di denaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.

#### **ART. 4 GIOCHI VIETATI**

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

#### **ART. 5 GIOCHI LEICITI PRIVI DI VINCITE**

1. In tutte le attività è consentita la libera installazione dei giochi di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) punto 7) del presente regolamento e per la gestione degli stessi non necessita di alcun titolo abilitativo purché non siano previste forme di vincita in denaro, oggettistica o altri beni.

### **TITOLO II - REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI DI ESERCIZIO**

#### **ART. 6 LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI**

1. In attesa di Norme specifiche della Regione Siciliana e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, le sottoelencate attività sono consentite in locali che distano almeno 500 metri dai luoghi definiti sensibili:

1) nuove sale giochi che prevedono la collocazione di apparecchi di cui al comma 6 o 7 lettere a), c) e c-bis) dell'art. 110 TULPS;

2) la nuova collocazione di apparecchi di cui al comma 6 o 7 lettere a), c) e c-bis) dell'art. 110 TULPS in esercizi aperti al pubblico;

3) nuova apertura di sale scommesse, sale VLT, sale Bingo, negozi dedicati.

Non possono, inoltre, essere aperte sale dedicate o installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel raggio di 100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi, così come non possono essere installati bancomat nel raggio di 100 metri dalle sale dedicate o da dove sono

installati gli apparecchi.

L'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e associazioni di qualunque natura.

Le distanze di cui sopra sono da calcolare prendendo in considerazione il percorso pedonale più breve, misurato partendo dall'accesso del luogo sensibile all'ingresso del locale da gioco.

2. Sono definiti luoghi "sensibili" ai sensi del comma 1 del presente articolo:

- a) gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado;
- b) i luoghi di culto intendendosi come tali anche i cimiteri;
- c) gli impianti sportivi ed i centri giovanili o gli altri istituti frequentati principalmente da giovani e tra questi anche i patronati e gli oratori;
- d) le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, le strutture ricettive per categorie protette;
- e) i giardini, i parchi e gli spazi pubblici attrezzati e non, altri spazi verdi pubblici attrezzati e non;
- f) i siti museali;
- g) le caserme, le aree a servizi, le cliniche, i luoghi di particolare valore civico.

3. Non è considerata nuova collocazione di apparecchi di cui al comma 6 o 7 lettere a), c) e c-bis) dell'art. 110 TULPS, la sostituzione degli stessi.

4. Al fine della tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat.

5. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 del presente articolo è comunque vietato:

- a) negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
- b) nei chioschi su suolo pubblico.

6. I nuovi locali adibiti alle attività disciplinate dal presente articolo devono essere ubicati esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via; i giochi di cui ai commi 6 e 7 lettera a), c) e c-bis) del citato art. 110 TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

7. Ai fini della gestione dell'attività di sala giochi e l'installazione di giochi leciti, i locali devono essere conformi:

- a) alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
- b) alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- c) alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) ai regolamenti locali di Polizia Urbana;
- e) alla normativa urbanistica edilizia vigente.

8. I servizi igienici devono essere almeno 2 (di cui uno riservato per gli addetti ed uno per il pubblico accessibile ai disabili); superando i mq. 50,00 i servizi per il pubblico devono essere divisi per maschi e femmine, garantendo l'accessibilità ai disabili.

9. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5 agosto 1994, n. 534.

10. Il presente articolo si applica anche per le aperture a seguito di trasferimento:

- a) dell'attività di sale giochi che prevedono la collocazione di apparecchi di cui al comma 6 o 7 lettere a), c) e c-bis) dell'art. 110 TULPS;
- b) di apparecchi di cui al comma 6 o 7 lettere a), c) e c-bis) dell'art. 110 TULPS in esercizi aperti al pubblico;

c) di sale scommesse, sale VLT, sale Bingo, negozi dedicati.  
10. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri, di cui al comma 1 del presente articolo, dai luoghi sensibili nel caso di apertura di sale da biliardo o sale giochi che non installino apparecchi da gioco con vincita in denaro.

11. Gli apparecchi e congegni da gioco, di cui al presente Regolamento, non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici qualora gli stessi si trovino all'interno di istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie, centri di formazione professionale, luoghi di culto, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, strutture ricettive per categorie protette, parchi e altri spazi verdi pubblici attrezzati, musei civici e nazionali, caserme attive, centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri per l'impiego.

## **ART. 7 ADEMPIMENTI PER L'APERTURA ED IL TRASFERIMENTO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO**

1. L'esercizio dell'attività di sale pubbliche da gioco di competenza comunale, il loro ampliamento o riduzione, il subingresso e la nuova apertura per trasferimento delle stesse sono soggette alla presentazione di Segnalazione certificata di Inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 in riferimento all'articolo 86 del TULPS, all'art. 19 del DPR n. 616/1977, in conformità alle norme contenute nel presente regolamento.

2. La nuova collocazione di giochi leciti e/o di apparecchi da trattenimento di cui ai commi 6 lettera a) e 7 dell'art. 110 TULPS, la sostituzione dei citati apparecchi, nonché le loro variazioni numeriche, il subingresso e il trasferimento, sono soggetti alla presentazione di Segnalazione certificata di Inizio attività, nel caso in cui avvenga all'interno di esercizi non abilitati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS.

3. La nuova collocazione di giochi leciti e/o di apparecchi da trattenimento di cui al comma 6 lettera a) e 7 dell'art. 110 TULPS, la sostituzione dei citati apparecchi, il subingresso nel loro utilizzo all'interno di esercizi abilitati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS, non è soggetta ad alcuna comunicazione.

4. La collocazione di tipologie di giochi di cui all'art. 3 comma 1 lettera b punto 7 sia all'interno di esercizi abilitati ai sensi dell'art. 86 o 88 TULPS che all'interno di altre tipologie di esercizi aperti al pubblico, non è soggetta ad alcuna comunicazione.

5. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal), di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del TULPS, è subordinata all'ottenimento della licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura, fermi restando i requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

6. La Segnalazione Certificata di inizio attività, di cui al comma 1 del presente articolo, è redatta su apposita modulistica reperibile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello.

7. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività per nuova apertura, ampliamento di sala pubblica da gioco di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da:

a) relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la dichiarazione del rispetto delle distanze e dei divieti di cui all'art. 6, la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici;

b) planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi da gioco, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110, comma 6 e 7 lettere a), c) e c-bis), del TULPS;

c) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;

d) dichiarazione contenente gli estremi dei nulla osta, denunce e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio, anche ai sensi

dell'art. 14 bis DPR n. 640/1972;

e) dichiarazione contenente gli estremi del certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla legge.

8. L'istanza di autorizzazione, di cui al comma 5 del presente articolo, deve essere corredata da:

a) relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la dichiarazione del rispetto delle distanze e dei divieti di cui all'art. 6 del presente regolamento, la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, della dotazione di mezzi di estinzione incendi;

b) planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi da gioco, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110, comma 6 e 7, del TULPS;

c) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico;

d) dichiarazione contenente gli estremi dei nulla osta, denunce e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio, anche ai sensi dell'art. 14 bis DPR n. 640/1972;

e) dichiarazione contenente gli estremi del certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla legge.

9. L'autorizzazione, di cui al comma 5 del presente articolo, è rilasciata dalla Questura tramite il SUAP entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, dopo le necessarie verifiche endoprocedimentali, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art.20 L.241/90 s.m.i.).

#### **ART. 8 PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI**

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare nel titolo abilitativo.

2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.

3. Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7, del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 commi 6 e all'interno di circoli privati e all'esterno dei locali.

5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art.110, comma 6 del TULPS è stabilito dalle vigenti norme in materia.

6. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale, ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

7. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:

a) il superamento dei parametri numerici quantitativi degli apparecchi previsti dalla legge;

b) la realizzazione di sale attrezzate, pur nel rispetto formale dei parametri numerici quantitativi degli apparecchi, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.

8. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 21/09/2007, n. 29.

9. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

10. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.

11. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.

12. Il titolo abilitativo, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre

tenute esposte nel locale sede dell'attività, in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.

13. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o di attrazione che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4bis e 5, del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

14. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve osservare le eventuali prescrizioni che il dirigente competente ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

15. Al titolare di esercizio che detiene giochi di cui all'art. 110 commi 6 o 7 lettera a), c) e c-bis) del TULPS all'interno del proprio locale non possono essere rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico né per la collocazione dei giochi né per la collocazione di altre attrezzature.

#### **ART. 9 REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL' ATTIVITA'**

1. Per poter esercitare l'attività il titolare di impresa individuale deve:

- a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;
- b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

2. In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n. 252/98, art. 2 (AMMINISTRATORI, SOCI) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1:

- a) per le S.N.C.: tutti i soci;
- b) per le S.A.S.: e le S.A.P.A. i soci accomandatari;
- c) per le S.P.A. e le S.R.L.: dall'amministratore unico oppure dal Presidente e dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione.

3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della SCIA o dell'istanza di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto di decadenza del titolo abilitativo.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

#### **ART. 10 CESSAZIONE DELL' ATTIVITA'**

1. La cessazione dell'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento deve essere comunicata, entro 30 giorni, all'Amministrazione competente, dal titolare dell'attività medesima.

#### **ART. 11 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI**

1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposti dalla vigente legislazione nazionale.

2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità ed aleatorietà, così come definiti dall'art. 110 TULPS e s.m.i. Tali apparecchi devono essere conformi alle norme di specie ed essere dotati dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, conformemente alle vigenti normative.

4. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, in difformità alle norme.

5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura.

## **ART. 12 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI E DIVIETI**

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente Regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

- a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare:
  - intralcio agli accessi e/o vie di esodo dell'esercizio;
  - disturbo alla quiete pubblica e privata;
- b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
- c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, che devono essere posizionati, nel rispetto a quanto stabilito dal regolamento comunale di occupazione suolo pubblico, in adiacenza al fabbricato, sede dell'attività prevalente, garantendo il pubblico passaggio e le idonee protezioni da urti meccanici se dotato di impianto elettrico;
- d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di 14 anni;
- e) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
- f) l'impianto elettrico dei locali deve essere realizzato in conformità al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e tale conformità deve essere attestata da professionista abilitato;
- g) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
- h) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.

## **ART. 13 INFORMAZIONE AL PUBBLICO E PUBBLICITA'**

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.
2. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS ai minori di anni 18, nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. All'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.
4. Nel cartello di cui al comma 1 del presente articolo deve essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di 14 anni se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) e c) del TULPS.
5. I cartelli di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo devono avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210x297 secondo lo standard ISO 216) e devono essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo, albanese, rumeno, arabo e cinese in caratteri chiaramente leggibili.
6. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS, devono essere chiaramente indicati i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
7. Nel locale devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, i titoli abilitativi che consentono l'esercizio dell'attività.
8. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore o suo delegato.
9. Gli esercenti sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dall'ASL, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul

territorio dei servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP ed il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo predisposto dall'ASL.

10. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.

11. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative agli importi totali delle vincite, al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi; devono inoltre esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco: qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari.

12. Le indicazioni di cui al comma 11 del presente articolo devono essere riportate su appositi cartelli di dimensioni che garantiscano ampia visibilità ai giocatori.

13. Non devono essere pubblicizzate con cartelli od altre modalità le eventuali vincite conseguite.

14. Non deve essere utilizzata nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini similari ingannevoli che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

15. In ogni caso è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

#### **Art. 14 ORARI**

1. Gli orari delle sale giochi autorizzate ex art. 86 ed ex art. 88 del TULPS, di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del presente regolamento, sono così individuati: dalle 8.30 alle ore 21.30 di tutti i giorni, compresi i festivi.

2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 o 7 del TULPS, di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) punto 1,2,3,4,5,6 del presente regolamento, possono essere messi in esercizio tra le ore 09.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.30 di tutti i giorni, compresi i festivi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.

3. Nell'ambito di tali limiti il titolare dell'attività ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura. L'orario adottato deve essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello visibile dall'esterno.

4. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall'Ordinanza del Sindaco.

### **TITOLO III - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 15 SANZIONI**

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS di cui al R.D. n. 773/1931 sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17quater e 110 del medesimo. Le violazioni al presente regolamento, non disciplinate dal TULPS o da altre disposizioni normative specifiche sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da euro 350,00 a euro 500,00.

2. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex artt. 86 o 88 TULPS, ovvero la sospensione dell'attività principale all'interno della quale sono collocati gli apparecchi automatici da intrattenimento.

Nei casi più gravi viene disposta la revoca del titolo o la cessazione definitiva dell'attività. La

recidiva si verifica qualora la medesima violazione venga commessa per due volte in un quinquennio, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

3. La sanzione accessoria della sospensione per le violazioni di cui al comma 15 dell'art. 13 "INFORMAZIONI AL PUBBLICO E PUBBLICITÀ", è disposta dal dirigente competente per un periodo:

- a) di giorni dieci, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
- b) di giorni venti in caso di seconda recidiva;
- c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.

4. La sanzione accessoria della sospensione per le violazioni di cui all'art. 14 "ORARI", è disposta dal dirigente competente per un periodo:

- a) di giorni tre, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
- b) di giorni cinque in caso di seconda recidiva;
- c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.

5. La sanzione accessoria della sospensione per le violazioni di cui agli altri articoli del presente regolamento è disposta dal dirigente competente per un periodo:

- a) di giorni uno, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
- b) di giorni tre in caso di seconda recidiva;
- c) di giorni quindici per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.

6. La violazione delle disposizioni concernenti la regolamentazione della distanza dai luoghi sensibili, in ordine all'apertura di nuove sale giochi o scommesse, ferme restando le sanzioni previste dalle specifiche disposizioni normative di settore, nonché le sanzioni pecuniarie relative, comporta la cessazione definitiva dell'attività. La violazione delle disposizioni concernenti la regolamentazione della distanza dai luoghi sensibili, in ordine alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo leciti, ferme restando le sanzioni previste dalle specifiche disposizioni normative di settore, comporta la cessazione definitiva dell'esercizio degli apparecchi.

7. Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, l'esercizio dell'attività sarà sospeso per un periodo di giorni 30 giorni ed in caso di reiterazione l'esercizio dell'attività sarà sospeso in forma permanente con l'eventuale decadenza del titolo abilitativo, qualora il titolare di Pubblico Esercizio configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9 e 9 bis.

8. Il disturbo alla quiete pubblica, fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile e in materia di inquinamento acustico, nonché l'articolo 54, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, comporta in caso di particolare gravità e recidiva la sanzione accessoria della riduzione dell'orario di apertura. La sanzione accessoria della riduzione dell'orario di apertura è disposta dal dirigente competente per un periodo:

- a) di giorni tre, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
- b) di giorni cinque in caso di seconda recidiva;
- c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.

9. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni leggi vigenti in materia.

#### **ART. 16 DECADENZA E REVOCA**

1. Il titolo abilitativo decade d'ufficio in caso di:

- a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
- b) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 10 del TULPS;
- d) venir meno dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS;

- e) mancata attivazione o sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi, dalla data di rilascio del titolo abilitativo o dall'accertata sospensione dell'attività salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
- f) trasferimento di sede dell'attività oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS, in difformità a quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento;
- g) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'art. 99 del TULPS;
- h) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
- i) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110, comma 9, del TULPS da parte del titolare;
- j) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento successiva al provvedimento di sospensione;
- k) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative, successivamente al provvedimento di riduzione dell'orario.

2. Il titolo abilitativo viene revocato:

- a) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;

#### **Art. 17 - INCENTIVI**

1. L'Amministrazione potrà, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, prevedere nel bilancio di esercizio degli incentivi per i titolari di attività in cui si esercita il gioco lecito mediante:

- a) la riduzione per anni due di una percentuale della tassa rifiuti /tasi/ imu (TARI) per coloro che dismettono le apparecchiature slot e impegnandosi a non installarle per non meno di cinque anni;
- b) l'Amministrazione si impegna a promuovere, in tutti i modi e le forme che verranno individuate anche di concerto con le strutture che si occupano dei servizi alla persona, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato presenti sul territorio, attività di intrattenimento di quartiere che valorizzano le attività commerciali che non fanno uso e/o hanno dismesso gli apparecchi da gioco nonché l'attivazione di progetti specifici per la sensibilizzazione al problema.

#### **ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- 1. Le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all'art. 6 del presente regolamento, non si applicano agli esercizi già autorizzati e sino alla sua scadenza.
- 2. Gli esercizi già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che già detengono apparecchi per il gioco entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del corrente regolamento devono comunque conformarsi alle prescrizioni dello stesso.
- 3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.
- 4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i provvedimenti comunali in materia, incompatibili con quanto disciplinato dal presente regolamento.
- 5. Le domande in itinere alla data di approvazione del presente Regolamento saranno istruite ed esitate sulla base di quanto previsto da quest'ultimo.



**REGIONE SICILIANA**  
**COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA**  
(Città Metropolitana di Catania)

---

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 30 del Reg.  Data 27-06-2019	<b>OGGETTO: Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'installazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito" ed in particolare al comma 2 dell'art. 14 .</b>
---------------------------------------	---

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 19:30 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BARONE MARIA GEMMA TOSCA	P	CANTARELLA GINO	P
CANNATA GALANTE SALVATORE	A	LISCIANDRANO ANTONINO	P
DI MAIUTA MARIA CARLA SEBASTIANA	P	ASTORINA GIUSEPPE	P
CONIGLIONE ROSANNA	P	BASSO LA BIANCA ANTONELLA	P
GRECO GIUSEPPE	P	CONIGLIONE GIUSEPPE	P
MARCHESE ANGELO	P	Dambone Sessa Giuseppina	P

**Assegnati 12; In carica 12**

**Presenti 11; Assenti 1**

Presiede il sig. **CANTARELLA GINO** nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE** Dott.ssa **CONSOLI TERESA** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la seduta è Pubblica.

Sono nominati scrutatori i sig.ri:

BARONE MARIA GEMMA TOSCA  
DI MAIUTA MARIA CARLA SEBASTIANA  
BASSO LA BIANCA ANTONELLA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che con provvedimento consiliare n. 3 del 19/02/2019, è stato approvato il Regolamento per “Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'installazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito”;

**Tale** regolamento disciplina l'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. - TULPS, dall'art. 20 della Legge Regione Veneto 27 aprile 2015 n. 6;

**Dato Atto** che il Sindaco con Ordinanza n. 17 del 09/04/2019, ha provveduto a disciplinare gli orari in cui è consentito l'esercizio dei giochi leciti previsti nel Regolamento stesso;

**Considerato** che avverso la suddetta Ordinanza e conseguentemente avverso il Regolamento di cui all'oggetto e la relativa deliberazione di approvazione, la ditta JOKER COMANY S.R.L. ha proposto reclamo formale;

**Rilevato** che nel succitato reclamo, la ditta JOKER COMANY S.R.L. chiede al Presidente del Consiglio e invita il Consiglio Comunale ad apportare, nel Regolamento di che trattasi, delle modifiche ed in particolare all'orario di spegnimento degli apparecchi da gioco in modo da essere adeguati agli altri operatori del settore;

**Vista** la nota n. 7464 del 23/04/2019, della ditta JOKER COMANY S.R.L.;

**Visto** l'Art.14 “ORARI” del succitato regolamento che al comma 2 cita: “Gli apparecchi automatici di intrattenimento, ... possono essere in esercizio tra le ore 09.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.30 di tutti i giorni, compresi i festivi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati”;

**Vista** l'Ordinanza del Sindaco n. 17 del 09.04.2019;

*Ciò premesso e rilevato*

### SI PROPONE

di invitare il Consiglio Comunale:

- 1) Ad apportare** delle modifiche al Regolamento “Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'installazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito” ed in particolare al comma 2 dell'art. 14 – apparecchi automatici di intrattenimento - ;
- 2) a dare atto** che il testo dell'art. 14 comma 2 del Regolamento di cui all'oggetto, a seguito delle modifiche risulta essere del seguente tenore:

Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui di cui all'art. 110, comma 6 o 7 del TLPS, di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) punto 1,2,3,4,5,6, del presente regolamento, possono essere messi in esercizio tra le ore 10.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 21.00 di tutti i giorni, compresi i festivi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.

**Il Presidente** passa alla trattazione del punto 3° all'ordine del giorno avente come oggetto: **"Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'installazione di apparecchi da intrattenimento finalizzata alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito ed in particolare al comma 2 dell'Articolo 14"**.

**Il Presidente del Consiglio** da per letta la proposta deliberativa, e ricorda ai Consiglieri Comunali che il punto fu ritirato nello scorso Consiglio Comunale perché mancante della firma dell'Assessore proponente.

**Chiesta e ottenuta la parola intervengono:**

**VICE SINDACO PARTENOPE:** in pratica è arrivata una nota da parte di una ditta proprietaria di una sala giochi che abbiamo qua in paese la "Joker Comany S.R.L.", in pratica cosa succede, nell'approvazione del Regolamento che abbiamo fatto, chiede al Presidente del Consiglio di portare in Consiglio comunale la modifica del Regolamento, in quanto Assessore al ramo ho portato la modifica del Regolamento, perché pare che la maggior parte delle sale giochi abbiano un orario tranne questa, che dovrebbe finire alle 19 anziché alle 21, in quanto ha una tipologia che è diversa rispetto alle altre, quindi chiede al Consiglio Comunale se è possibile variare il Regolamento nella parte relativa agli orari, cioè gli orari di apertura essere 9-13, 15-19.30 unificarli come tutto il resto, e finire alle ore 21 come tutte le altre attività di scommesse.

**CONSIGLIERE LISCIANDRANO:** io nel precedente Consiglio comunale non ero presente e questo punto è stato rinviato perché arrivava in Consiglio direttamente dall'Ufficio, giusto, perché tutte le proposte devono recare la firma dell'Amministratore proponente, perché è la Giunta, è l'Amministrazione Comunale che propone al Consiglio comunale la modifica del Regolamento, e l'Amministrazione se ne assume tutte le responsabilità. Riguardo la modifica dell'orario se c'è una discrepanza con le altre sale giochi per me va bene, anche perché sono un antiproibizionista, liberiamo tutto, io sono stato sempre un ammiratore di idee radicali, comunque l'importante che c'è l'impegno da parte dell'Amministrazione di regolamentare queste cose.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:** ricordo ai colleghi che ne avevamo parlato già in conferenza dei capigruppo ed eravamo tutti d'accordo a prendere in esame questa proposta, che poi l'ha proposto anche l'Assessore Partenope.

Ricordo ai consiglieri che si vota per la modifica di cui all'art. 14 comma 2 del regolamento per il funzionamento delle sale pubbliche e che di seguito viene integralmente trascritto evidenziando la parte da modificare:

#### **MODIFICA REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO SALE PUBBLICHE ART. 14 COMMA 2**

2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 o 7 del TULPS, di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) punto 1,2,3,4,5,6 del presente regolamento, possono essere messi in esercizio **tra le ore 10.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 21.00 di tutti i giorni**, compresi i festivi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.

**Consiglieri presenti n. 11.**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto della proposta;  
Uditi gli interventi;  
Visto l'esito della votazione

Vista la legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48;  
Vista la legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44;  
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;  
Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30;

**Con votazione unanime favorevole**, resa per alzata di mano, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori,

## **APPROVA**

**La modifica** dell'art.14 comma 2 del Regolamento "Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'installazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito", precedentemente approvato con delibera consiliare n.3 del 19/02/2019, così come di seguito trascritto:

### **Art. 14 ( ORARI)**

**Comma 2.** Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 o 7 del TULPS, di cui all'art.3 comma 1 lettera b) punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente regolamento, possono essere messi in esercizio **tra le ore 10.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 21.00 di tutti i giorni**, compresi i festivi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.

**Il Presidente del Consiglio**, non essendoci più punti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle 21.20.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 30 IN DATA 07-06-2019 AVENTE AD OGGETTO: “Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'installazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito” ed in particolare al comma 2 dell'art. 14 .”

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23/12/2016 n. 30, si esprime parere di **Regolarità**  
**Tecnica: Favorevole**

**Il Responsabile dell'Area**

F.to Fucile Santo

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE  
F.to CANTARELLA GINO

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to BARONE MARIA GEMMA  
TOSCA

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, Visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web – Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), al n. 783 del Registro di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, Li 12-07-2019

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE  
F.to SORTINO SEBASTIANO

---

---

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Militello in Val di Catania, \_\_\_\_\_

---

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (<http://www.comunemilitello.it>) per quindici giorni consecutivi

dal **12-07-2019** al **27-07-2019**

T È divenuta esecutiva il giorno **22-07-2019** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).

≤ È stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA



**COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA**  
**(Città Metropolitana di Catania)**



---

*OGGETTO: "Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'istallazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito.*

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
N. 3 DEL 19/02/2019**

**MODIFICA REGOLAMENTO ART. 14 COMMA 2**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
N. 30 DEL 27/06/2019**



## MODIFICA REGOLAMENTO ALL'ART. 14 COMMA 2

### **Art. 14 ORARI**

1. Gli orari delle sale giochi autorizzate ex art. 86 ed ex art. 88 del TULPS, di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del presente regolamento, sono così individuati: dalle 8.30 alle ore 21.30 di tutti i giorni, compresi i festivi.
2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 o 7 del TULPS, di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) punto 1,2,3,4,5,6 del presente regolamento, possono essere messi in esercizio ***tra le ore 10.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 21.00 di tutti i giorni***, compresi i festivi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.
3. Nell'ambito di tali limiti il titolare dell'attività ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura. L'orario adottato deve essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello visibile dall'esterno.
4. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall'Ordinanza del Sindaco.